

ALLEGATO	REPERTORIO N.	RACCOLTA N.
B	6232	4195

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

1.1 Per effetto della trasformazione della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una società per azioni secondo il modello "*in house providing*", la Società denominata "Alto Trevigiano Servizi S.p.A." in sigla "A.T.S. S.p.A.", società a capitale interamente pubblico, e totalmente partecipata in particolare da enti pubblici territoriali soggetti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.A.T.O. Veneto Orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione Affidante").

1.2 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali nonché dalle norme applicabili di volta in volta vigenti.


Art. 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).

2.2 La Società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali di qualsiasi genere anche in altri Comuni, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione e



tutte le altre attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii. e secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dall'Amministrazione Affidante in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa regionale in materia. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita in modo tale che più dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo sia realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.2. La Società può svolgere inoltre:

- a) ogni altra operazione o servizio connesso, strumentale o affine alla gestione del servizio idrico integrato, anche di commercializzazione;
- b) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
- c) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti specifici anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti sia direttamente che indirettamente;
- d) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;
- e) lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca e di innovazione

in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche, regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione ricerca;

f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa comunitaria e nazionale in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in *house providing*.


3.3. La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare:

a) tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

b) assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di Servizio Idrico Integrato.

Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro della relativa coerenza rispetto al carattere in *house providing* della Società.

3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in



Two additional handwritten signatures or initials, one above the other, located on the right side of the page.

house providing.

Art. 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

**SOCI – CAPITALE – AZIONI – TRASFERIMENTI – GRADIMENTO
- PRELAZIONE - FINANZIAMENTI**

Art. 5 - Soci e domiciliazione

5.1. Possono partecipare alla Società solo ed esclusivamente Enti pubblici territoriali locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Veneto Orientale.

5.2. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. Qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

Art. 6 - Capitale Sociale

6.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in n. 2.792.631 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

6.2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno

finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

6.3. In caso di mancato pagamento dei versamenti da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre l'interesse legale di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.

6.5 L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'organo amministrativo.


Art. 7 – Azioni

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.

7.2 La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

7.3 I certificati azionari portano la firma dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dall'organo amministrativo.

7.4 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Polo" or similar.

emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, salvo quanto previsto al precedente art. 6, paragrafo 5.

7.5 Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

7.6 Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se la decisione lo consenta espressamente.


7.7 Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.

Art. 8 - Trasferimenti, gradimento e prelazione

8.1 Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al

precedente art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento dell' organo amministrativo in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 5 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta all'organo amministrativo una richiesta di gradimento. L'organo amministrativo deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'organo amministrativo può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

8.2 Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), inviata al domicilio risultante dal libro dei soci indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'Amministratore Unico o, secondo il caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.



Roberto Colli

8.3 I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo il caso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio della prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.

8.4 I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni possedute della Società; anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine, l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1 di questo articolo 8, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello indicato nell'offerta in prelazione ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.5 Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferita ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta)